

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 2 luglio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Salvatore MEZZACAPO; Componenti supplenti: Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERAZZA – Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

ORDINANZA

1. RICORSO DEL CODACONS AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012)

2. RICORSO DELLA FEDERSUPPORTER AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

La Corte, esaminati gli atti, sentite le parti presenti, sul ricorso Codacons e della Federsupporter, in disparte i profili di rito relativi alla ammissibilità formale e procedurale dei gravami e delle richieste, ai sensi del Com. Uff. n. 153/A del 7.5.2012,

ritenuto

- che è manifestamente infondata la richiesta di astensione dei Componenti della Corte di Giustizia Federale, nonché di sospensione del procedimento per conflitto di interesse, non ricorrendo alcuna delle fattispecie previste dall'art. 51 cpc, espressamente richiamato dalle norme dell'ordinamento federale (in particolare l'art. 28, comma 4, C.G.S.);

- che non può ravvisarsi, allo stato dell'ordinamento vigente, la legittimazione a ricorrere nella presente sede da parte di organismi non rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto;

- che i ricorsi in argomento sono privi di idonea indicazione in relazione all'interesse specificamente fatto valere nell'ambito dell'ordinamento federale, tale da giustificare la rappresentatività dei ricorrenti;

- che, in particolare, l'interesse dei tifosi non può trovare ingresso anche perché condurrebbe ad un inammissibile controllo generalizzato sull'attività disciplinare della F.I.G.C.;

- che ogni forma di eventuale tutela risarcitoria rientra nella competenza a decidere di altre Autorità

P.Q.M.

rigetta le istanze di sospensione del procedimento e di astensione dei Componenti della Corte di Giustizia Federale formulate dal Codacons e dichiara inammissibili i ricorsi e tutte le richieste formulate dalle parti in epigrafe.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 3 luglio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete